



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Ordinanza n. 15 del 2015

Il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli

Vista la legge 28.1.1994, n. 84 e s.m.i. ed in particolare l'art.16,co.1;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 6.4.1994 che ha stabilito gli ambiti portuali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;

Visto il D.M. datato 19.09.2006, che ha ampliato la circoscrizione di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli estendendola al porto di Castellammare di Stabia e, precisamente, dal Molo Quattuccio al Molo Borbonico compreso;

Visto il D.M. n.132, datato 30 aprile 2015, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di nomina del Contrammiraglio (CP) Antonio Basile quale Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, per un periodo non superiore a sei mesi, il quale esercita i poteri e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss. mm.e i.

Vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.M. n. 585 del 31.03.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione contenente il "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali";

Vista l'ordinanza A.P. n. 2/2004 che approva il "Regolamento per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 legge 84/94 per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Napoli, di durata non superiore al quadriennio" ed, in particolare, l'art.4 ove viene fissato in ventotto (28) il numero massimo delle autorizzazioni per le "operazioni portuali";

Vista l'ordinanza n.4/2009 che modifica l'art.17 "Canone" del suindicato regolamento;

Considerato il combinato ai sensi dell'art.9 dell'ordinanza n.2/2004 cit. necessita stabilire i termini per la presentazione delle istanze di primo rilascio o di rinnovo nonché le modalità di presentazione delle stesse;

ORDINA

Articolo 1

Per il quadriennio 2016-2019, le istanze intese ad ottenere il **primo rilascio o il rinnovo** delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con ordinanza n. 2/2004 e ss.mm.ii., dovranno pervenire, anche a mano, presso l'Ufficio Protocollo dell'Autorità Portuale di Napoli, Piazzale Pisacane, int. Porto- 80133 Napoli – Area Istituzionale Ufficio Demanio - con la dicitura sulla busta "Istanza di primo rilascio o di rinnovo autorizzazione ex art.16, l^ cpv L.n.84/94- quadriennio 2016-2019" entro il termine perentorio del 01.12.2015.

h



N. AS/2015

AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente comma saranno dichiarate inammissibili con provvedimento comunicato al soggetto istante.

Articolo 2

Le Società che intendono svolgere o continuare a svolgere l'attività di impresa per le operazioni portuali di cui all'art.16, I^o cpv, della L. n. 84/94 devono presentare istanza in bollo, sia essa di rinnovo che di primo rilascio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, nei termini di cui all'art.1, indicando nell'istanza l'attività oggetto dell'autorizzazione per lo svolgimento delle operazioni portuali, la durata, allegando alla stessa una copia fotostatica di un documento di identità e la seguente documentazione, che potrà essere sostituita ove espressamente previsto dall'art.46 del DPR n.445/2000, da una "dichiarazione sostitutiva di certificazione":

L-Valutazione della capacità economica/finanziaria:

1.1- certificato di iscrizione del registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., da cui si evinca che la fornitura di operazioni portuali che si intende svolgere sia compresa tra le attività per le quali è stata ammessa l'iscrizione; Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale; corredata dall'attestazione che nell'ultimo quinquennio la ditta non è stata sottoposta a misure concorsuali; nulla-osta certificato antimafia (art. 10 L.n. 575 del 31.01.1965 e s.m.i.);

1.2- atto costitutivo e statuto; nel caso di rinnovo solo ove siano intervenute modifiche;

1.3- copia dei bilanci relativi all'ultimo quadriennio e relativa nota integrativa. Nel caso di società costituite da meno di 2 anni necessita l'ultimo bilancio presentato e la relativa nota integrativa. Le imprese che effettuano attività di imbarco e sbarco automezzi - anche ai fini dell'art.17 del regolamento art.16 L.n.84/94 A.P. relativo al calcolo del canone - devono presentare una dichiarazione a firma del legale rappresentante dalla quale si evinca il numero di autoveicoli e automezzi pesanti imbarcati e sbarcati nel Porto di Napoli nell'anno precedente a quello per il quale si chiede l'autorizzazione;

1.4 - programma operativo di durata rapportato al periodo di efficacia dell'autorizzazione richiesta e, comunque, non inferiore ad 1 anno, sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'impresa corredata da un piano di investimenti, con allegata la seguente documentazione (a tal riguardo nella predisposizione della documentazione si richiama quanto disposto nella delibera A.P. n.7/2012 www.porto.napoli.it/it/normativa/istruzioni/):

1.4.1 -piano economico finanziario dell'impresa, suddiviso per settori di costi presumibili e di prospettive di traffico;

1.4.2-relazione sull'attività svolta nell'ultimo quadriennio, comprensiva dei dati sugli investimenti, sui traffici e sul personale;

1.4.3- programma di attività volto all'incremento dei traffici e produttività del porto (solo se imprese concessionarie ex art.18 L.n. 84/94).

1.5- tariffario contenente le tariffe massime che si intende adottare nell'anno corrente (anno per il quale si richiede l'autorizzazione o il rinnovo);

1.6- dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti di controllo societario ai sensi art.2359 c.c con altre imprese autorizzate ovvero concessionarie;

1.7-polizza assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali (massimale minimo € 2.500.000).

2-Capacità tecnica/organizzativa:

2.1- idonea documentazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'impresa, da cui si possa evincere la disponibilità, il numero e la tipologia dei beni mobili ed immobili di cui l'impresa dispone per lo svolgimento delle attività programmate (macchinari, mezzi meccanici, navi etc.), indicando se questi beni sono di proprietà, in leasing o in locazione. In tali due ultime ipotesi deve essere indicato il periodo di disponibilità del bene che non può essere inferiore alla durata dell'autorizzazione;

2.2- relazione sottoscritta in originale del legale rappresentante dell'impresa da cui si possa evincere *capacità organizzativa* della ditta consistente nella idoneità ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per migliorare efficienza e qualità dei servizi;

2.3- dichiarazione di impegno, sottoscritta dal legale rappresentante, in base alla quale l'impresa si obbliga a versare, alla scadenza stabilita, i corrispettivi dovuti per la fornitura delle prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'art.17 della L.n. 84/94;

2.4- documento di sicurezza ex art.4 del D.Lgs. n. 272/99;

2.5- eventuali certificazioni di qualità per la sicurezza e per la tutela dell'ambiente.

3-Documentazione relativa al personale ai fini della valutazione della sua corretta gestione:

3.1- organigramma dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione per ciascun dipendente dei dati anagrafici, data di assunzione, livello contrattuale, mansione e numero posizione INAIL;

3.2- dichiarazione con la quale il richiedente si impegna ad assumere il vigente CCNL per i lavoratori dei porti quale disposizione volta a garantire ai lavoratori ed ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo retributivo minimo inderogabile;

3.3- programma dei corsi di formazione professionale e di sicurezza sul lavoro che l'impresa intende attivare nel periodo di esercizio della attività di impresa.

4-Documentazione relativa ai requisiti di cui al D.M. n.585/95:

4.1- certificato di vigilanza cariche rilasciato dalla CCIAA;

4.2- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura presso il Tribunale competente, relativo al titolare dell'impresa, al procuratore o, in caso di società, agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti)

4.3- certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dalla Procura presso il Tribunale competente relativo al titolare dell'impresa, al procuratore o, in caso di società, agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti) dal quale si evinca l'assenza:



N. 15/2015

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

4.3.1- condanne per un delitto punibile con pena inferiore nel minimo a 3 anni di reclusione, oppure furto, contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

4.3.2- condanne a seguito delle quali l'imprenditore o il legale rappresentante di società sia incorso nella sospensione o nella interdizione dai pubblici uffici e/o dall'esercizio delle attività commerciali in genere.

4.4- certificato di insussistenza di procedimenti concorsuali a carico del titolare dell'impresa, del procuratore o, in caso di società, agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti).

L'Autorità Portuale si riserva di richiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione pervenuta.

Articolo 3

L'Autorità Portuale, verificata la regolarità della documentazione e valutato il possesso da parte dell'istante dei requisiti richiesti, nel termine massimo di 90 gg dalla ricezione dell'istanza o dell'ultima documentazione richiesta a completamento, rilascia, con provvedimento del Presidente, sentita la Commissione Consultiva e il Comitato Portuale, la relativa autorizzazione, iscrivendo l'impresa o i suoi dipendenti (o soci lavoratori in caso di società cooperative) nei relativi registri dopo l'espletamento delle prescrizioni di cui all'art. 12 del "Regolamento per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni ex art.16 legge 84/94, per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Napoli, di durata non superiore al quadriennio" approvato con ordinanza n.2/2004 e s.m.i..

L'eventuale rigetto dell'istanza è comunicato dall'Autorità Portuale con provvedimento motivato del Presidente all'interessato, entro lo stesso termine.

Qualora le domande, comprese quelle di rinnovo, siano superiori al numero massimo di autorizzazioni da rilasciare si darà priorità alle imprese che possono assicurare un incremento ed una qualificazione dei traffici, nonché a parità di servizi offerti, condizioni di prezzo più conveniente per gli utenti dei servizi stessi. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza a parità di condizioni non verrà data priorità alle richieste di rinnovo .

L'istanza è soggetta ad esame ad avvenuto pagamento delle spese istruttorie, giusto delibera n. 524 del 21.10.2010.

Per quanto qui non espressamente indicato si rinvia a quanto disciplinato dal D.M. n.585/95 e dal Regolamento approvato con ordinanza n.2/2004 e s.m.i. (consultabile sul sito www.porto.napoli.it).

Ai sensi dell'art.5 della l. n.241/90 e s.m.i. responsabile unico del procedimento è il Segretario Generale dell'Autorità Portuale.

Napoli, 05.10.2015

Il Commissario Straordinario

C.A. (CP) Antonio Basile